

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2031

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 519,
recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali

Presentato il 30 agosto 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'eccezionale gravità della situazione occupazionale nel nostro Paese ha reso necessaria l'adozione di strumenti legislativi che si prestassero a svolgere, con effetti positivi già nel breve periodo, un'azione di contenimento dei livelli della disoccupazione, nonché un'azione di stimolo alla crescita dell'occupazione, specie giovanile.

La materia era stata, per molteplici aspetti, oggetto di previsione negli accor-

di intervenuti tra il Governo e le parti sociali nel gennaio 1983 e nel febbraio 1984.

Lo strumento all'uopo predisposto dal Governo, il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 273 (che riprendeva, ampliandoli, i contenuti di precedenti decreti-legge), non è stato convertito in legge per scadenza dei termini.

Il Governo, permanendo la gravità della situazione occupazionale e confortato dalle aspettative maturate dalle parti so-

ciali, ha ritenuto necessario emanare l'unito decreto-legge che ripropone il contenuto del precedente provvedimento.

Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, prevede norme in materia di contratti di solidarietà, contratti di formazione lavoro, commissioni regionali per l'impiego, contratti di lavoro a tempo parziale, richieste di avviamento.

I contratti di solidarietà, previsti nei primi due articoli, sono essenzialmente caratterizzati dall'accettazione, da parte dei lavoratori, di una riduzione dell'orario di lavoro e, conseguentemente, di una quota della retribuzione, al fine di ripartire, tra un maggior numero di lavoratori, i posti di lavoro ritenuti necessari all'organizzazione produttiva.

I predetti accordi possono avere una duplice caratterizzazione.

In una prima versione (articolo 1) essi sono volti a consentire alle imprese vie alternative rispetto a quella dei licenziamenti o della formazione di liste di mobilità dei lavoratori. In questo tipo di contratti, la solidarietà si esprime nella cerchia dei lavoratori dipendenti dalla medesima impresa.

Essa è incentivata attraverso un utilizzo più razionale e non assistenziale della Cassa integrazione guadagni che viene chiamata a corrispondere ai lavoratori, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, un trattamento nella misura del cinquanta per cento della retribuzione persa dai lavoratori in conseguenza della riduzione dell'orario.

Si prevede così un nuovo tipo di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, che si ricollega in via necessaria alla stipula di un accordo collettivo aziendale che dà soluzione ad un problema di esuberanza di personale. In considerazione di questa peculiarità, per la sua concessione è prevista una procedura semplificata. Infatti, il beneficio viene concesso direttamente con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere dell'Ufficio regionale del lavoro.

In una seconda versione (articolo 2), i contratti di solidarietà sono volti a consentire nuove assunzioni specialmente di giovani, e quindi l'incremento dei livelli occupazionali. In questo caso, la solidarietà si esprime verso l'esterno, cioè verso i soggetti privi di occupazione.

In questo tipo di contratto, l'incentivazione si traduce nell'attribuzione ai datori di lavoro, per la durata di tre anni, di un contributo (a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria) pari ad una determinata percentuale, decrescente, delle retribuzioni percepite dai lavoratori assunti sulla base dell'accordo di solidarietà; ovvero nel pressoché totale esonero dei datori di lavoro dal pagamento dei contributi, per il caso in cui il datore di lavoro eserciti la facoltà di richiesta nominativa, a lui consentita dall'ordinamento, per assumere giovani.

Particolari disposizioni regolano gli stessi incentivi per le aziende del Mezzogiorno.

Si è previsto, inoltre, che i lavoratori anziani i quali, sulla base di esplicita previsione programmatica del contratto di solidarietà, accettino di prestare la loro opera a tempo parziale, consentendo in questo modo ulteriori incrementi dell'occupazione, possono ottenere, ricorrendo determinati requisiti, l'anticipazione della pensione di vecchiaia. Si evita, comunque, che il passaggio al lavoro a tempo parziale, realizzato nel contesto dei contratti di solidarietà, produca conseguenze negative sul computo della pensione che venga liquidata successivamente al compimento dell'età pensionabile.

L'articolo 3 disciplina l'istituto del contratto di formazione-lavoro che ha lo specifico scopo di contribuire a ridimensionare il fenomeno della disoccupazione giovanile. Detto articolo consente l'assunzione nominativa di giovani con contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a ventiquattro mesi.

Tale particolare contratto contempla lo svolgimento di attività integrate di lavoro e di formazione da attuare secondo progetti approvati dalla commissione re-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gionale per l'impiego, ovvero dal Ministro del lavoro. Questi progetti possono essere finanziati dagli appositi contributi comunitari e dal Fondo di rotazione previsto dalla legge-quadro in materia di formazione professionale. Le regioni, che hanno la competenza ad autorizzare il finanziamento a carico del Fondo di rotazione, sono tenute a determinare ogni anno la quota di spesa da destinare al finanziamento dei progetti e sono tenute inoltre a dare priorità ai progetti che siano stati predisposti di intesa con i sindacati.

L'incentivazione ad adottare questo tipo di contratto si persegue attraverso un complesso di agevolazioni, quali essenzialmente: la facoltà di assumere nominativamente i giovani; l'applicazione, a favore dei datori di lavoro, delle norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali riguardanti gli apprendisti; la esclusione dei lavoratori assunti con il contratto in discorso dal computo dei limiti numerici stabiliti per l'applicazione di particolari normative e istituti. È prevista, altresì, la facoltà di convertire il rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il mantenimento dei benefici fino alla scadenza del termine dell'originario contratto di formazione e lavoro.

Inoltre, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, i giovani possono essere assunti nominativamente, dal medesimo o da altro datore di lavoro, a tempo indeterminato, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.

L'articolo prevede, inoltre, in rapida sintesi: l'estensione della facoltà di assunzione con contratto di formazione e lavoro ai datori di lavoro iscritti negli albi professionali; una durata del contratto superiore ai ventiquattro mesi, quando i progetti formativi siano inerenti ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica.

Accanto all'ipotesi di contratto della quale si è detto, è prevista la possibilità che le regioni organizzino attività for-

mativa con periodi di formazione professionale in azienda.

Con l'articolo 4 si provvede a modificare la composizione delle commissioni regionali per l'impiego in considerazione dei rilevanti nuovi compiti che le stesse commissioni sono chiamate a svolgere a norma del precedente articolo 3.

È previsto che le stesse siano presiedute dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario dello stesso dicastero, che il presidente della giunta regionale, o un assessore designato dalla giunta, svolga le funzioni di vicepresidente e che, d'intesa con il presidente, possa convocare la commissione regionale e fissare l'ordine del giorno.

Le nuove commissioni regionali, a partire dalla loro costituzione, svolgeranno anche i compiti delle attuali commissioni regionali per la manodopera agricola.

Inoltre è stato attribuito alle commissioni anche il compito di promuovere indagini presso le imprese sull'osservanza, da parte di esse, della legge di parità di trattamento tra uomini e donne, quando fondati motivi facciano ritenere sussistenti sistematiche discriminazioni nell'accesso al lavoro. La disposizione, unitamente a quella riguardante l'inserimento nella commissione di un ulteriore componente con la funzione specifica di consigliere per l'attuazione dei principi di parità, risponde alla precisa esigenza di un ruolo attivo nel perseguimento degli obiettivi della parità di trattamento e costituisce sviluppo di una previsione già presente nell'ordinamento: quella dell'articolo 3-bis, dodicesimo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'articolo 5 introduce una cornice normativa in materia di lavoro a tempo parziale, fissando i principi essenziali nell'ambito dei quali troverà impulso la definizione dei modi e dei contenuti ad opera della contrattazione collettiva. Detto articolo vuole corrispondere all'esigenza di una normativa che, lasciando ampi spazi alla contrattazione collettiva, venga a porsi come strumento di crescita del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'occupazione, di riassorbimento del secondo mercato del lavoro, di maggiore aderenza dell'offerta di lavoro alle esigenze personali di quei cittadini (anziani, invalidi, handicappati, studenti, genitori con figli in tenera età) che hanno un particolare interesse a ricercare una occupazione con orari più brevi della durata normale della prestazione, nonché all'esigenza di restituire elasticità al sistema produttivo.

Sinteticamente, l'articolo in argomento prevede: la facoltà di iscrizione in apposita lista di collocamento e la compatibilità di tale iscrizione con quella nelle liste ordinarie; la forma scritta del contratto a *part-time* e l'onere di specificare in esso le mansioni e la distribuzione dell'orario; la facoltà per la contrattazione collettiva di stabilire una disciplina integrativa; il divieto di prestazioni supplementari, salvo diversa previsione dei contratti collettivi; la retribuzione minima oraria da assumere a base dei contributi previdenziali; il diritto agli assegni familiari; la rendita da infortunio sul lavoro, in caso di inabilità permanente assoluta e non inferiore al 20 per cento; la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e le conseguenze sul trattamento pensionistico; il computo dei lavoratori a tempo parziale, nel numero dei dipendenti, in proporzione all'orario effettuato, ai fini della qualifica-

zione dell'azienda, dell'accesso a benefici finanziari e creditizi nonché della normativa sulle assunzioni obbligatorie; l'esclusione degli operai agricoli dalla disciplina di cui all'articolo medesimo; sanzioni amministrative, pecuniarie per la violazione di determinate disposizioni; disposizioni relative alla determinazione dei minimali di retribuzione per il calcolo dei contributi per settori ed attività particolari.

L'articolo 6, conformemente a quanto previsto nel protocollo d'intesa Governo-sindacati del 14 febbraio 1984, stabilisce che i datori di lavoro che intendano assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica hanno facoltà di inoltrare contestualmente richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento di essi. È fatta salva ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

Il contenuto dell'articolo riprende analoga disposizione, avente carattere temporaneo, contenuta nell'articolo 8 della legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17.

L'articolo 7 fa salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 21 febbraio 1984, n. 12, relativo ai contratti di solidarietà, e dai decreti-legge 27 aprile 1984, n. 94, e 29 giugno 1984, n. 273, non convertiti in legge per scadenza dei termini.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 519, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

Decreto-legge 29 agosto 1984, n. 519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 30 agosto 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediatamente misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari di Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

3. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini dell'acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2.

1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria; pari, per i primi dodici mesi, al quindici per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al dieci e al cinque per cento.

2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i quindici e i ventinove anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengono assunti da aziende industriali ed artigiane operanti nel Mez-

zogiorno ed aventi titolo agli sgravi contributivi, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo ed a carico della gestione indicata al comma 1, un contributo pari al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli sgravi contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane del Mezzogiorno e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano un'età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente comma con la retribuzione, si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

6. La retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente comma 5, è quella risultante dal numero delle settimane di cui all'articolo 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, neutralizzando, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole al lavoratore, il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale secondo la previsione del precedente comma 5.

7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'Isnettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'Isnettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire venti miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.

ARTICOLO 3.

1. I lavoratori di età compresa tra i quindici e ventinove anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con il contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile.

2. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e di formazione sono stabiliti mediante progetti di formazione, predisposti dalle imprese o dagli enti pubblici economici e loro consorzi, approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I predetti progetti, nel caso in cui interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la deliberazione della commissione regionale per l'impiego, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

3. I progetti formativi di cui al precedente comma 2 devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari e possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti formativi. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti di formazione predisposti d'intesa con i sindacati di cui al precedente comma 2.

4. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti e al termine di essi può disporre che le competenti strutture regionali accertino il livello di formazione acquisito dai lavoratori.

5. Al termine del rapporto il datore di lavoro attesta sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

7. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

8. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione il precedente comma 6 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione.

9. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto, possono essere assunti a tempo indeterminato dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.

10. I datori di lavoro iscritti agli albi professionali possono assumere con il contratto di cui al precedente comma 1 quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2. Trovano applicazione i commi 3 e 6 del presente articolo.

11. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al precedente comma 2 siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

12. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al precedente comma 11, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno

diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro sei mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

ARTICOLO 4.

1. La commissione regionale per l'impiego è composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato dello stesso dicastero da lui delegato, con funzione di presidente;

dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale designato dalla giunta, con funzione di vicepresidente. Previa intesa con il presidente della commissione, il vicepresidente può convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione;

da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da otto membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da otto membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in proporzione alla rilevanza che ciascun settore riveste, nell'ambito regionale, dal punto di vista occupazionale.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, viene nominato un supplente.

3. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

4. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresen-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, e rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

6. La commissione regionale per l'impiego svolge, oltre ai compiti previsti dalla legislazione vigente, quelli attribuiti dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione regionale per la manodopera agricola, che è soppressa al momento della costituzione della commissione di cui al precedente comma 1.

7. La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere sussistenti pratiche di sistematica violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro e della consulenza del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire giustificazione dei criteri e dei motivi oggettivi delle selezioni.

8. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

9. Fino alla costituzione della commissione di cui al precedente comma 1, le commissioni regionali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni.

ARTICOLO 5.

1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2 ».

9. In caso di inabilità permanente di grado non inferiore al venti per cento, la rendita da infortunio è liquidata al lavoratore a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nella azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di lire quarantamila per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di lire trecentomila.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del quattro per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:

- a) istruzione ed educazione scolare non statale;
- b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;
- c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;
- d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
- e) credito, per il solo personale ausiliario;
- f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
- g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.

18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.

19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 del predetto articolo 7, non può essere inferiore al cinque per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, nei casi di assicurazioni sociali obbligatorie a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984.

ARTICOLO 6.

1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta per cento di essi.

2. Le richieste nominative di cui al precedente comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

ARTICOLO 7.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, e 29 giugno 1984, n. 273.

ARTICOLO 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984.

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.